Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 27 luglio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare.

Regio decreto 5 novembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1938-XVI, registro 23 Africa Italiana, foglio 23.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Abdel Uahab Mohamed, fitaurari, da Gabbatè (Azebu Galla) delle bande irregolari di Azebu e Raia Galla. — Comandante di una banda Azebu Galla, già due volte ferito in aspri combattimenti nei quali si era distinto per coraggio ed ammirevole sprezzo del pericolo, alla testa dei suoi armati attaccava una forte posizione scioana dando prova di grande valore. Ferito per la terza volta, persisteva nel combattimento. Fulgido esempio di attaccamento all'Italia. — M. Aia, 31 marzo 1936-XIV.

Abbai Ubbiè, cagnasmac, da Ebò (Azebu Galla) della banda irregolare Raia Galla. — Capo di grande valore e capacità, già segnalatosi in precedenti fatti d'arme, guidava in terreno difficile e di notte una massa di circa ottocento Galla contro forti distaccamenti nemici in ritirata, attaccandoli ripetutamente all'arma bianca. Fulgido esempio di valore e di attaccamento all'Italia. — P. Agumbertà, 3-4 aprile 1936-XIV.

Alì Mohamed Serag, Ona, da Cercer (Azebu Galla) della banda irregolare Raia Galla. — Capo forte e generoso, già segnalatosi in precedenti combattimenti nell'assolvimento di pericolose mansioni, alla testa di una banda Azebu Galla, attaccava decisamente all'arma bianca una colonna scioana in marcia, infliggendole gravi perdite. Negli aspri e sanguinosi combattimenti, confermava le sue qualità guerriere. Fulgido esempio di valore e di attaccamento all'Italia. — Marana, 6 aprile 1936-XIV.

Abrahà Nabrò, blatta, da Cercer (Azebu Galla) delle bande irregolari Azebu e Raia Galla. — Comandante di una banda Azebu Galla, già distintosi in precedenti fatti d'arme, attaccava decisamente all'arma bianca il fianco destro di una colonna scioana in ritirata che, approfittando del terreno boscoso e difficile, tentava di sfuggire all'inseguimento ed all'accerchiamento. Nei sanguinosi combattimenti sostenuti per l'intera giornata, confermava le sue qualità di capo forte e valoroso. Fulgido esempio di valore e di attaccamento all'Italia. — Marana, 6 aprile 1936-XIV.

Babbò Hagos, fitaurari, da Tulluò (Azebu Galla) delle bande irregolari di Azebu e Raia Galla. — Capo forte e generoso, sempre primo ad osare per il suo entusiastico desiderio di azione, attaccava alla testa dei suoi armati un forte contingente scioano in ritirata, annientandolo con irresistibile lotta all'arma bianca. — Adi Teli-Agumbertà, 3-4 aprile 1936-XIV.

Barentù Basierù, cagnasmac, da Alomatà (Raia Galla) della banda irregolare Raia Galla. — Comandante di una banda irregolare Raia Galla, già distintosi in diversi combattimenti per il suo temperamento di fiero e ardito guerriero, raggiungeva ed attaccava decisamente all'arma bianca una colonna scioana in ritirata, decimandola. Fulgido esempio di valore e di attaccamento all'Italia. — Mai Cormat, 8 aprile 1936-XIV.

Berhè Reddà, grasmac, da Corbetà (Azebù Galla) delle bande irregolari Azebu e Raia Galla. — Comandante di una banda Azebu Galla, già segnalatosi in precedenti fatti d'arme per coraggio ed ammirevole sprezzo del pericolo, attaccava, di notte, decisamente e all'arma bianca, una forte colonna scioana infliggendo gravissime perdite al nemico che disorientato, volgeva in fuga. Fulgido esempio di valore e di attaccamento all'Italia. — M. Dannisà, 30-31 marzo 1936-XIV.

Faggi Abrahim, basciai, da Gabbatè (Azebu Galla) delle bande irregolari Azebu Galla. — Comandante di una banda Azebu Galla, già segnalatosi in diversi fatti d'arme per ammirevole coraggio e sprezzo del pericolo, si lanciava alla testa dei suoi armati alla lotta in un attacco notturno contro le truppe scioane in ritirata. Nell'aspra lotta sostenuta all'arma bianca, infliggeva gravi perdite al nemico confermando le sue doti di eccezionale valore. — Endebò, 4 aprile 1936-XIV.

Ghebrechidan Mangascià, cagnasmac, da Cercer (Azebu Galla) della banda irregolare Raia Galla. — Comandante di una banda Azebu Galla, già distintosi in precedenti fatti d'arme per coraggio ed ammirevole sprezzo del pericolo, si portava con rapida ed ardita marcia a circa 40 km. dalle nostre linee, sbarrando la via ad una forte colonna scioana in ritirata. Alla testa dei suoi armati attaccava decisamente all'arma bianca, sostenendo ripetuti e sanguinosi combattimenti, dando prova di grande valore e attaccamento all'Italia. — Marana, 6 aprile 1936-XIV.

Hamed Abdalla, cagnasmac da Alomatà (Raia Galla) delle bande irregolari Azebu e Raia Galla. — Capo forte e generoso, già segnalatosi in precedenti fatti d'arme per coraggio ed ammirevole sprezzo del pericolo, attaccava decisamente all'arma bianca una colonna scioana in ritirata, infliggendole gravissime perdite. Fulgido esempio di valore e di attaccamento all'Italia. — Mai Cormat, 8 aprile 1936-XIV.

Osman Mohamed, azmac, da Addis (Assaorta), delle bande irregolari di Azebu e Raia Galla — Interprete a disposizione dell'ufficiale preposto all'inquadramento delle bande Galla, entusiasta ed ardito in tutte le azioni di combattimento ad alcune delle quali partecipava volontariamente, si distingueva per coraggio ed ammi-

revole sprezzo del pericolo in un furioso attacco all'arma bianca contro una colonna scioana in ritirata. Fulgido esempio di valore e di attaccamento all'Italia. — Agumbertà, 3-4 aprile 1936-XIV.

Turà Jatà, fitaurari, da Uorrabaiè (Azebu Galla) della banda irregolare Raia Galla. — Comandante di una banda Azebu Galla, confermava le sue eccezionali qualità di fiero e ardito guerriero sostenendo all'arma bianca, alla testa dei suoi armati, ripetuti e sanguinosi combattimenti contro una colonna scioana in ritirata. Fulgido esempio di valore e di attaccamento all'Italia. — Asciaughi, 3-4 aprile 1936-XIV.

Tolina Mohamed, basciai, da Cercer (Azebu Galla) della banda irregolare Azebu Galla. — Comandante di una banda Azebu Galla, già segnalatosi in precedenti fatti d'arme per coraggio ed ammirevole sprezzo del pericolo, sosteneva per una intera giornata aspri e sanguinosi combattimenti, infliggendo gravi perdite ad una colonna scioana in ritirata. Fulgido esempio di valore e di attaccamento all'Italia. — Marana, 6 aprile 1936-XIV.

(2665)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1056.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 267, relativo al passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 marzo 1938 XVI, n. 267, relativo al passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1057.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 332, concernente la proroga di termini nell'interesse del personale delle Società di navigazione cessate e di quello delle Società di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 332, concernente la proroga di termini nell'interesse del personale delle Società di navigazione cessate e di quello delle Società di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — BENNI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1058.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 368, che ha dato esecuzione al « Modus Vivendi » commerciale stipulato in Roma mediante scambio di Note, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 16 dicembre 1937.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 368 che ha dato esecuzione al « Modus Vivendi» commerciale stipulato in Roma, mediante scambio di note, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America il 16 dicembre 1937.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1059.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 257, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e la Jugoslavia il 15 ottobre 1937, addizionale al Trattato di commercio e di navigazione firmato fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno il 14 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 257, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia e la Jugoslavia il 15 ottobre 1937,

addizionale al Trattato di commercio e di navigazione firmato fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno il 14 luglio 1924.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. **1060.**

Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929-VII, n. 122 convertito nella legge 24 giugno 1929-VII, n. 1048, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1834, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 138;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1937-XV, n. 752;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il fondo di riserva straordinario di cui all'art. 6, 3° comma, del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 1048, potrà essere investito oltrechè in titoli dello Stato, anche nell'acquisto o nella costruzione di immobili per uso degli uffici o dei laboratori dell'Istituto nazionale « L.U.C.E. », limitatamente alla metà dell'ammontare del predetto fondo di riserva straordinario.

Entro questo limite il Consiglio di amministrazione dell'Istituto è autorizzato a realizzare i titoli costituenti l'attuale impiego nel fondo di riserva straordinario e a investirne l'importo nell'acquisto o nella costruzione di immobili per l'uso indicato nel precedente comma.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 143. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. **1061.**

Provvedimenti a favore dell'industria cinematografica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934-XII, n. 320;

Visto il R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1301;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1566, convertito nella legge 10 gennaio 1935-XIII, n. 65;

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143;

Visto il R. decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 2504;

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di innovare, per una maggiore affermazione dell'industria cinematografica nazionale, il vigente sistema di corresponsione dei premi alla produzione e di emanare norme per lo sviluppo del credito cinematografico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando il disposto dell'art. 6 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 861, per ogni film nazionale rispondente alle condizioni stabilite nei detti decreti, di metraggio non inferiore ai 1500 metri, la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche del Regno si effettui nel periodo dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1943-XXI, il Ministero della cultura popolare corrisponderà al produttore un premio pari al 12 per cento dell'introito lordo, verificatosi per gli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato durante tre anni dalla data della prima proiezione.

Art. 2.

In aggiunta ai premi di cui al precedente articolo, qualora il detto introito superi L. 2.500.000, il Ministero della cultura popolare corrisponderà al produttore un ulteriore premio progressivo nella misura seguente:

il 15 % dell'introito oltre L. 2.500.000 fino a L. 4.000.000;
il 20 % dell'introito oltre L. 4.000.000 fino a L. 5.000.000;
il 25 % dell'introito oltre L. 5.000.000 fino a L. 6.000.000.

Art. 3.

Ai fini della corresponsione dei premi stabiliti dagli articoli precedenti, gli introiti degli spettacoli nei quali siano stati proiettati due film nazionali di metraggio non inferiore a 1500 metri sono suddivisi in parti uguali fra i film proiettati.

Per quegli spettacoli nei quali siano stati proiettati contemporaneamente film nazionali ed uno o più film esteri, di metraggio non inferiore ai 1500 metri, gli introiti non sono computati agli effetti dei premi di cui ai precedenti articoli.

Nel caso in cui oltre alle proiezioni di film nazionali sia dato un avanspettacolo, l'introito da assumersi a base della liquidazione del premio è stabilito in ragione del 60 % dell'introito complessivo.

Art. 4.

Il Ministro per la cultura popolare ha facoltà di concedere speciali premi ai produttori di film nazionali i quali, a suo insindacabile giudizio, meglio si distinguono per particolari qualità etiche e pregi artistici, di concezione e di esecuzione.

Tali premi non possono essere assegnati a film la cui prima proiezione dati da meno di sei mesi e che non siano stati proiettati al pubblico nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Trieste, Firenze, Napoli, Bologna e Palermo.

L'ammontare dei premi di cui al presente articolo non potrà eccedere per ogni esercizio finanziario a cominciare da quello 1938-39, l'importo di L. 3.000.000 (tre milioni).

Art. 5.

Indipendentemente dai premi stabiliti dai precedenti articoli 1, 2 e 4, ai produttori i quali noleggino o vendano all'estero film nazionali è corrisposto un premio in ragione del dieci per cento del controvalore in lire della divisa ceduta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e degli incassi trasferiti nel Regno tramite Clearing.

Lo stesso premio è concesso alle case cinematografiche nazionali sui proventi netti in valuta estera derivanti da accordi con case cinematografiche estere per la produzione dei film in Italia.

Art. 6.

L'introito sul quale vengono liquidati i premi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è determinato dalla Società italiana degli autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

Art. 7.

La liquidazione dei premi di cui agli articoli 1 e 5 sarà fatta trimestralmente; quella dei premi di cui all'art. 2 sarà fatta in via provvisoria al 30 giugno di ogni anno, salvo conguaglio.

La liquidazione come i pagamenti di tutti i premi, compresi quelli di cui all'art. 5, saranno regolati dalle norme di esecuzione del presente decreto.

Sull'importo dei premi di cui agli articoli 1 e 2 è detratta ad ogni pagamento una quota in ragione del tre per cento dell'importo stesso da versarsi a cura del Ministero della cultura popolare alla Società italiana autori ed editori, in compenso delle sue prestazioni.

Art. 8.

A favore degli importatori di film stranieri che abbiano crediti in Italia derivanti dall'importazione dei film stessi e che si utilizzino tali crediti per la produzione di film nazionali aventi i requisiti richiamati dall'art. 1 del presente decreto, fermi restando i premi di cui agli articoli 1, 2 e 5, il Ministero per gli scambi e le valute, d'intesa col Ministero della cultura popolare, esaminerà caso per caso la opportunità di assegnare in aggiunta al normale contingente valutario ad essi attribuito, quote supplementari di contingente, soprattutto in relazione alle possibilità di esportazione delle pellicole nazionali come sopra prodotte.

Art. 9.

Al fine di conseguire i premi o le agevolazioni disposte con il presente decreto i produttori devono presentare, per il tramite della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, apposita domanda in carta da bollo al Ministero della cultura popolare.

Sono esclusi dai premi e dalle agevolazioni previsti dal presente decreto, i produttori costituiti in Società anonime, quando il capitale sociale sottoscritto e versato sia inferiore alle L. 500.000.

Sono del pari esclusi i produttori in confronto dei quali esista sentenza passata in giudicato, notificata al Ministero della cultura popolare, e non eseguita, che lo condanni al pagamento di prestazioni d'opera tanto per la produzione del film per il quale sono chiesti i benefici, quanto per precedenti produzioni.

Art. 10.

Dal 1° agosto 1938-XVI, cessano di aver vigore l'art. 7 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, gli articoli 4, 5 e 6 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1301, gli articoli 1, 2 e 3 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, e ogni altra disposizione contraria e incompatibile col presente decreto.

Peraltro i produttori di film nazionali non ancora proiettati in pubblico, i quali abbiano già ottenuto l'anticipazione ai sensi della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, ed i produttori che abbiano presentato domanda per ottenere il premio di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, potranno optare per la applicazione a proprio favore delle disposizioni del presente decreto, purchè entro il 31 luglio 1938-XVI dichiarino di rinunciare al premio e all'anticipazione, restituendo le somme eventualmente riscosse, ovvero fornendo valide garanzie per la restituzione stessa.

Art. 11.

Con la legge del bilancio sarà provveduto alla iscrizione, a partire dall'esercizio 1938-39, di speciali capitoli nella previsione della spesa del bilancio del Ministero della cultura popolare per la esecuzione del presente decreto.

Art. 12.

Per i film nazionali di lunghezza non inferiore ai 1500 metri, la denuncia di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, deve essere prodotta in copia alla Società italiana degli autori ed editori.

La Società italiana degli autori ed editori, sulla base delle denuncie istituirà, presso la direzione generale in Roma, un registro nel quale verrà iscritto per ogni film denunciato:

il nome del produttore o se trattasi di Società, la ragione sociale e il nome del rappresentante, ed eventualmente quello del loro procuratore;

il domicilio del produttore o la sede della Società od eventualmente del procuratore;

l'ammontare del capitale sociale se trattasi di società;

il titolo anche provvisorio del film da produrre;

gli stabilimenti dove sarà eseguita la produzione.

Nel registro sono per ogni film annotati:

a) il visto dell'Ispettorato corporativo di cui al secondo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414;

b) gli atti di vendita del film;

c) gli atti di cessione o di costituzione in pegno dei proventi del film e dei premi di cui ai precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 che siano stati notificati alla Soietà italiana degli autori ed editori;

d) l'estinzione totale o parziale delle obbligazioni derivanti dagli atti di cui alle precedenti lettere.

Il registro è pubblico e la Società italiana degli autori ed editori è tenuta a rilasciare copia autentica delle singole registrazioni a qualunque interessato.

Art. 13.

La notifica degli atti di vendita del film, degli atti di cessione e di costituzione in pegno, contemplati dal presente decreto, nonchè degli atti di estinzione è fatta dalla parte interessata alla Società italiana degli autori ed editori presso la sua sede di Roma, a norma della legge comune.

A cura della Società medesima gli atti vengono immediatamente nell'ordine di notifica, annotati nel registro di cui all'art. 12.

Il pagamento dei premi è fatto al produttore inscritto nel Registro di cui all'art. 12 se non risultino annotati nel Registro stesso atti di vendita del film, atti di cessione o di costituzione in pegno a norma del precedente articolo.

Altrimenti il pagamento è fatto a coloro che risultino con cessionari o creditori pignoratizi, distintamente per i premi di cui agli articoli 1, 2 e 5 secondo la priorità di notifica alla Società italiana degli autori ed editori ed al produttore saranno corrisposte le somme residue, salvi sempre i privilegi stabiliti dal titolo XXIII, libro III, del Codice civile.

Art. 14.

Gli atti di vendita del film, gli atti di cessione e di costituzione in pegno dei proventi e dei premi di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5, gli atti di estinzione della cessione e del pegno sono soggetti all'imposta fissa di registro di L. 20.

Alla Società italiana degli autori ed editori spetta, per la iscrizione, un diritto fisso di L. 500 e per le annotazioni previste dall'art 13, nonchè per il rilascio delle copie dei certificati, un diritto a carico del richiedente di L. 50.

Art. 15.

Sugli stanziamenti previsti dall'art. 8 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, resta ferma l'assegnazione di lire 4.000.000 annui per gli esercizi 1938-39, 1939-40, destinata alla Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del Lavoro a titolo di compartecipazione dello Stato alla formazione del capitale ai sensi dell'art. 9 della legge stessa.

La restante quota degli anzidetti stanziamenti annui, salvi impegni già autorizzati, come pure le somme che potranno essere recuperate sulle anticipazioni dello Stato ai sensi dell'art. 1 della precitata legge, verranno parimenti devolute ad incremento del capitale della Sezione e la Banca nazionale del Lavoro dovrà aumentare di eguale importo la propria partecipazione.

Lo statuto della Sezione potrà essere modificato al fine di estendere la funzione creditizia della Sezione oltre che alla produzione di film anche a tutte le altre attività connesse allo sviluppo dell'industria cinematografica nazionale.

La Sezione potrà concedere prestiti oltre il limite del fondo di dotazione e procurarsi le relative disponibilità mediante riscontro del portafoglio, aprire conti correnti passivi e compiere operazioni dirette a potenziare la propria attività.

Art. 16.

Chiunque alteri indebitamente l'introito di cui all'art. 6 indipendentemente dalle maggiori pene previste dalle leggi vigenti, il Ministro per la cultura popolare può promuovere la chiusura dell'esercizio per un periodo fino ad un anno.

Art. 17.

Le norme di esecuzione del presente decreto saranno emanate su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, le finanze, le corporazioni e per gli scambi e le valute.

Art. 18.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, *foglio* 144. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1062.

Assegnazione di un contributo statale all'Opera nazionale combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il decreto Luogotenenziale 10 dicembre 1917, n. 1970, che istituisce l'Opera nazionale per i combattenti ed il R. decreto-legge 16 settembre 1926-V, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100, che approva il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni della suddetta Opera, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, e 20 dicembre 1937-XVI, n. 2231, convertiti rispettivamente nelle leggi 18 gennaio 1937-XV, n. 249, e 11 aprile 1938-XVI, n. 415, concernenti provvedimenti a favore dell'Opera predetta;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di estendere il contributo concesso sugli interessi per i primi 250 milioni di mutui contratti per opere di miglioramento agrario nell'Agro Pontino, anche ai mutui contratti e da contrarsi successivamente sino al limite autorizzato di 400 milioni, e di rivedere la concessione disposta in relazione al patto colonico dell'Opera medesima;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo del 2,50 per cento concesso all'Opera nazionale combattenti con l'art. 4 del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1203, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 249, sull'importo di 250 milioni di mutui contratti per opere di miglioramento agrario nell'Agro Pontino, è esteso ai mutui contratti o da contrarre successivamente, sino a raggiungere il limite massimo di 400 milioni consentito con il R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 2086, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1045.

La concessione ha effetto dal 1° gennaio 1938-XVI, per i mutui contratti anteriormente, e dal giorno della somministrazione per quelli contratti successivamente e viene commisurata annualmente sulle somme ancora dovute in conto capitale al mutuante.

Gli stanziamenti stabiliti — per gli esercizi dal 1937-XV-1938-XVI al 1961-XXXIX-1962-XL — dall'art. 2 del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2123, convertito nella legge 25 marzo 1937-XV, n. 575, sono ridotti di L. 1.000.000 annue.

Art. 2.

Il contributo straordinario concesso all'Opera nazionale combattenti con l'art. 2 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2231, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 415, in relazione alle condizioni speciali stabilite dal patto colonico dell'Opera medesima, è elevato per l'anno 1938-XVI a 12 milioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 142. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. **1063**.

Autorizzazione della spesa di L. 1.000.000 per il completamento della Clinica neuropsichiatrica della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE DI ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 maggio 1931, n. 544;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'ampliamento e a una più razionale sistemazione dell'edificio ove ha sede la Clinica neuropsichiatrica della Regia università di Roma;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 1.000.000 per provvedere all'ampliamento e ad una più razionale sistemazione dell'edificio ad uso della Clinica neuropsichiatrica della Regia università di Roma.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze con proprio decreto provvederà ad iscrivere nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici la somma di cui all'art. 1 nell'esercizio finanziario 1938-1939.

Art. 3.

All'esecuzione delle opere previste dal precedente art. 1 provvederà la Regia università di Roma sotto la sorveglianza del Ministero dei lavori pubblici, il quale, previa liquidazione e collaudo dei lavori con le norme ordinarie relative all'esecuzione delle opere statali, disporrà i corrispondenti pagamenti sullo stanziamento di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 139. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. **1064**.

Norme per la interpretazione ed esecuzione del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1322, contenente norme per l'assunzione in ruolo di insegnanti incaricati di scuole e istituti d'istruzione tecnica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 6 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, numero 1322;
Veduto l'art. 37 della legge 8 aprile 1906, n. 142;
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per la interpretazione e l'esecuzione dell'art. 6 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1322;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 6 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1322, s'intendono incaricati gli insegnanti che hanno tenuto l'incarico o la supplenza durante l'anno scolastico 1936-1937 per un periodo non inferiore complessivamente a mesi sette, purchè siano stati in servizio al termine delle lezioni.

Tale incarico deve essere stato esercitato in uno dei Regi istituti, scuole o corsi elencati nel primo comma dell'art. 1 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Art. 2.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 8 aprile 1906, n. 142, richiamato dal predetto art. 6, si intende che hanno ottenuta la eleggibilità i candidati che essendosi presentati ad un concorso per il conferimento di cattedre governative in scuole o istituti di istruzione tecnica abbiano conseguito la idoneità e cioè la votazione minima richiesta secondo gli ordinamenti del tempo, per l'eventuale inclusione nella graduatoria dei vincitori.

Tale idoneità deve risultare conseguita anteriormente alla data del 1° ottobre 1933-XI, in cui ebbe esecuzione la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Art. 3.

Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, per aver titolo alla nomina occorre che l'incarico sia stato esercitato in un istituto del medesimo ordine e grado di quelli per i quali si è conseguita l'idoneità, e per la stessa materia, sia per gli incaricati di cui alla lettera *b*), sia per gli incaricati di cui alla lettera *c*) dell'art. 37 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Occorre inoltre che l'insegnamento al quale si riferisce l'incarico costituisca, secondo il vigente ordinamento, cattedra di ruolo in istituti o scuole dello stesso ordine e grado di quelli in cui è esercitato l'incarico.

Art. 4.

Ove non esista corrispondenza esatta tra la cattedra da conferirsi e quella per la quale si è conseguita l'idoneità, saranno osservate le tabelle di equiparazione emanate in sede di applicazione della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, di cui al R. decreto 31 agosto 1933-XII, n. 1162, nonchè quelle approvate con R. decreto 26 giugno 1923-I, n. 1413, sempre limitatamente agli istituti d'istruzione tecnica.

Art. 5.

Le cattedre di materie tecniche nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario, commerciale e marinaro, cattedre che a norma delle annotazioni apposte alle tabelle *C, E, F,* annesse alla legge 22 aprile 1932-X, n. 490, non possono essere coperte da insegnanti che non siano anche direttori, non sono da considerarsi disponibili agli effetti dell'art. 6 di cui trattasi.

Art. 6.

I concorrenti riconosciuti in possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti articoli saranno classificati in una graduatoria in base alla votazione che sarà loro assegnata, entro il limite massimo di 100 punti, di cui non più di 50 per il voto riportato nel concorso in cui ottennero la eleggibilità; di 35 per l'anzianità di servizio da valutarsi in base alla durata complessiva degli incarichi riferibili alla materia per cui si domanda l'assunzione in ruolo; di 15 per gli altri titoli inerenti al servizio.

Le donne in possesso degli stessi requisiti potranno essere assunte anche alle cattedre alle quali, in virtù del vigente ordinamento, può accedere soltanto personale maschile.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176.

Agli aspiranti ex combattenti, mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922 e agli appartenenti alle altre categorie alle quali è esteso il trattamento preferenziale stabilito per i primi nelle ammissioni ai pubblici uffici, si applicheranno le relative disposizioni quando raggiungano una votazione di almeno 70 per cento.

Art. 7.

Gli aventi titolo, ai sensi dei precedenti articoli, saranno assunti in ruolo con grado di straordinari nel limite massimo del numero dei posti che siano o si rendano vacanti dal 16 settembre 1937-XV al 16 settembre 1938-XVI.

Le nomine saranno disposte con decorrenza dal 16 ottobre 1938-XVI fino alla concorrenza del numero delle cattedre che risulteranno effettivamente disponibili alla data del 16 settembre 1938-XVI, tenuto conto di quelle destinate ai vincitori di concorsi.

Agli aventi titolo, compresi nel limite massimo di cui al primo comma del presente articolo, che eventualmente si trovino in eccedenza rispetto alla effettiva disponibilità di posti alla data del 16 settembre 1938-XVI, saranno riservate le cattedre che si renderanno successivamente vacanti, in numero esattamente corrispondente a quello delle cattedre che furono messe a concorso.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 148. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1065.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 640, sulla costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I.N.G.I.C.);

Visto il R. decreto 15 novembre 1937-XVI, n. 2069, col quale è stato approvato lo statuto dell'Istituto predetto;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2232, recante modificazioni al succitato R. decreto 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, circa la partecipazione degli Istituti di credito al capitale dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo e la composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto stesso;

Vista la deliberazione in data 22 marzo 1938-XVI, con la quale il Consiglio di amministrazione del summenzionato Istituto ha formulato talune modificazioni allo statuto, in correlazione alle intervenute nuove disposizioni legislative;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti modificazioni deliberate dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo allo statuto dell'Ente già approvato con R. decreto 15 dicembre 1937-XVI, n. 2069:

a) il primo comma dell'art. 5 è sostituito con il seguente: « Il capitale è di L. 50.000.000 conferiti per metà dalla Cassa depositi e prestiti e per l'altra metà conferiti dal Banco di Napoli, dalla Banca Nazionale del Lavoro, dal Banco di Sicilia e dall'Istituto S. Paolo di Torino, in ragione rispettivamente di L. 10.000.000, di L. 7.500.000, di L. 5.000.000 e di L. 2.500.000 »;

b) nel primo comma dell'art. 11 alle parole « e cinque designati dagli altri Istituti partecipanti, in ragione di un membro ciascuno » sono sostituite le parole « due designati dal Banco di Napoli e tre designati dagli altri Istituti partecipanti in ragione di un membro ciascuno »;

c) nell'art. 14, ultimo comma, alle parole « tre componenti » sono sostituite le altre « quattro componenti »;

d) nell'art. 15 alle parole « tre membri » sono sostituite le altre « quattro membri ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 132. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 1066.

Autorizzazione all'Istituto « Principe di Napoli » per i ciechi d'ambo i sessi, in Napoli, ad accettare un lascito.

N. 1066. R. decreto 21 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il vice presidente dell'Istituto « Principe di Napoli » per ciechi d'ambo i sessi, in Napoli, viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, il lascito disposto a favore dell'Istituto medesimo dalla signora Maria Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 25 aprile 1938-XVI, n. 1067.

Dichiarazione formale dei fini di n. 6 Confraternite in provincia di Perugia.

N. 1067. R. decreto 25 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 6 Confraternite in provincia di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 25 aprile 1938-XVI, n. 1068.

Dichiarazione formale dei fini di n. 6 Confraternite con sede in Roma.

N. 1068. R. decreto 25 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 6 Confraternite con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1069.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Florio e Salamone » di Palermo ad accettare una eredità.

N. 1069. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale l'Istituto dei ciechi « Florio e Salamone » di Palermo viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta in favore dell'Istituto medesimo dall'avv. Scimone Giovanni.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1070.

Autorizzazione all'Istituto regionale « G. Garibaldi » per i ciechi, in Reggio Emilia, ad accettare un legato.

N. 1070. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale l'Istituto regionale « G. Garibaldi » per i ciechi, in Reggio Emilia, viene autorizzato ad accettare un legato di L. 3000 disposto a favore dell'Istituto medesimo dal conte comm. Giuseppe Barini Tacoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 1071.

Autorizzazione all'Istituto « Principe di Napoli » per i giovani ciechi, in Napoli, ad accettare un lascito.

N. 1071. R. decreto 3 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto « Principe di Napoli » per i giovani ciechi, in Napoli, viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, il lascito disposto a favore dell'Istituto medesimo dalla signora Carmelina Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 luglio 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca San Giacomo, con sede in Palermo.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Banca San Giacomo, società anonima cooperativa con sede in Palermo, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del predetto Regio decreto-legge;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca San Giacomo, società anonima cooperativa con sede in Palermo, sono sciolti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2722)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1938-XVI.
Nomina del sig. Ignelzi Ugo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 13 gennaio 1932-XI, col quale il signor Ugo Ignelzi venne confermato rappresentante del signor Giuseppe Grammatico, agente di cambio presso la Borsa di Napoli;
Visto l'atto in data 31 marzo 1938-XVI, col quale il predetto agente di cambio ha dichiarato di revocare il mandato di rappresentante a suo tempo conferito al medesimo signor Ignelzi;
Visto l'atto in data 7 aprile 1938-XVI, col quale il signor Massimiliano Coen, agente di cambio presso la Borsa di Napoli, ha dichiarato di conferire il mandato di proprio rappresentante al predetto signor Ugo Ignelzi;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il signor Ugo Ignelzi fu Gerardo cessa dall'incarico di rappresentante dell'agente di cambio presso la Borsa di Napoli signor Giuseppe Grammatico, ed è nominato rappresentante del signor Massimiliano Coen, agente di cambio presso la medesima Borsa.

Roma, addì 20 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL

(2737)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1938-XVI.
Proroga fino al 31 dicembre 1938-XVII dell'impiego dei dispositivi meccanici di segnalazione stradale sugli automobili adibiti a servizio pubblico da piazza.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che detta le norme per la tutela delle strade e per la circolazione;
Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1936-XIV, con il quale vennero stabilite le norme concernenti le caratteristiche costruttive e le modalità di applicazione dei dispositivi meccanici per le segnalazioni stradali e dello specchio retrovisivo;
Visto il decreto Ministeriale 27 novembre 1936-XV, che apporta modificazioni alle norme suddette e ne proroga il termine di applicazione;
Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1937-XV, che proroga i termini di applicazione delle norme stesse;
Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1938-XVI, n. 1161, che detta norme complementari circa i dispositivi meccanici per le segnalazioni stradali degli autoveicoli;
Ritenuta la necessità di consentire una ulteriore proroga del termine di applicazione delle norme stesse, per quanto riguarda gli automobili in servizio pubblico da piazza;

Decreta:

Articolo unico.

I termini di applicazione delle norme concernenti le caratteristiche costruttive e le modalità di applicazione dei dispositivi meccanici per le segnalazioni stradali e dello specchio retrovisivo restano prorogati al 31 dicembre 1938-XVII limitatamente agli automobili adibiti a servizio pubblico da piazza.

Il Ministro: BENNI

Roma, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI

(2733)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1938-XVI.
Composizione del Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio metalli nazionali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 18 aprile 1938-XVI, numero 780, contenente provvedimento per favorire l'incremento della produzione dei minerali di piombo e di zinco;
Sentito il Commissariato generale delle fabbricazioni di guerra;
Viste le designazioni fatte dal Commissariato generale delle fabbricazioni di guerra, dalle Confederazioni fasciste degli industriali, dei lavoratori dell'industria, dei commercianti, dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Decreta:

Art. 1.

A far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio metalli nazionali sono chiamate le seguenti persone:
Grassi ten. col. cav. uff. Fernando, in rappresentanza del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra;
Sartori comm. dott. Francesco, Nogara ing. Giovanni, Lambert ing. Giacomo, Squarzina comm. dott. Federico, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;
Tredici on. rag. Vittorio, Cianci prof. Ernesto, in rappresentanza dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);
De Ambris comm. Amilcare, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
Amadori Luigi, in rappresentanza della Confederazione fascista dei commercianti.
La carica di presidente è affidata all'on. rag. Vittorio Tredici.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione di cui sopra rimarrà in carica fino alla chiusura del primo esercizio finanziario e cioè fino a tutto il 31 dicembre 1939.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

(2736)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Sondrio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Sondrio;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Sondrio ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona del Comune di Montagna (Sondrio), della estensione di ettari 1300 circa, delimitata dai seguenti confini:

Dal Manicomio provinciale di Sondrio, strada carrozzabile per Ponchiera fino ad Arquino, torrente Antognasco fino a quota 1500, vallone del Corno (m. 2238) sorgente del Corno, sentiero a sud verso le Cavalline e il Sasso di Fora (m. 2078) vallone a sud tra l'Alpe Stodegarda e l'Alpe Mara, torrente Davaglione fino a Montagna (ponte di Prada) strada carrozzabile fino a Colda e al Manicomio provinciale.

La Commissione venatoria provinciale di Sondrio provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: ROSSONI

(2716)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Imperia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Imperia;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Imperia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di S. Bartolomeo (Imperia), dell'estensione di ettari 160 circa, delimitata dai seguenti confini:

Segheria vecchia sino alla dorsale indi al passo del lupo (quota 1118). Strada mulattiera (quota 835) sino alla strada militare Colle S. Bartolomeo a San Bernardo di Conio. Da quota 879 di detta strada per la mulattiera che scende a Poggio Alto. Mulattiera Poggio Alto-Conio. Mulattiera Conio San Bernardo di Conio. Mulattiera San Bernardo di Conio-Ponte Calcinara-Giara di Rezzo-Ponte Pian dei Brun. Mulattiera sopra Lavina sino a Colle Lavinelle (quota 560). Mulattiera C. Lavinelle a C. Ronca direzione quota 652. Mulattiera Casa Cantoniera-Strada nazionale sino a Ritano Beveraggio soprano-dorsale-Segheria vecchia.

La Commissione venatoria provinciale di Imperia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2706)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Udine;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma nella zona di S. Daniele del Friuli (Udine), dell'estensione di ettari 270 circa, delimitata dai seguenti confini:

Punto estremo nord: Crocevia sulla strada provinciale San Daniele-Pinzano al Tagliamento, all'altezza della frazione Pignano del Comune di Ragogna, quindi verso sud per la strada che porta alle Scuole; segue per via della Canonica, strada Pellis, strada das Cretes, strada sotto Croce, strada dei Cecot fino all'incrocio della nuova strada comunale S. Daniele-Aonedis che viene poi seguita fino alla strada già nazionale all'incrocio Michelutti (estremo punto sud). Il confine ritorna a nord seguendo la strada già nazionale fino all'incrocio di Sottoagaro, quindi per la strada provinciale S. Daniele Pinzano fino al punto estremo nord di cui sopra.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI

(2715)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

Media dei cambi e dei titoli

del 22 luglio 1938 - Anno XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,42
Francia (Franco)	52,40
Svizzera (Franco)	435 —
Argentina (Peso carta)	4,93
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,94
Cecoslovacchia (Corona)	65,61
Danimarca (Corona)	4,1705
Norvegia (Corona)	4,694
Olanda (Fiorino)	10,44
Polonia (Zloty)	357,65
Portogallo (Scudo)	0,8492
Svezia (Corona)	4,816
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,25
Id. 3,50 % (1902)	70,375
Id. 3,00 % Lordo	51,825
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,85
Id. Id. 5 % (1936)	92,95
Rendita 5 % (1935)	93 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,325
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,35
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,575
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,575
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,175
Id. id. 5 % - Id. 1944	99,25

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario della Banca San Giacomo con sede in Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca San Giacomo, società anonima cooperativa con sede in Palermo;

Dispone:

Il comm. Ferdinando Agnello fu Domenico, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Banca San Giacomo, società anonima cooperativa avente sede in Palermo, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2723)

Nomina di un revisore effettivo e di un revisore supplente presso il Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 37 dello statuto del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con decreto 30 aprile 1938-XVI del Duce, presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Dispone:

I signori comm. rag. Paolo Ambrogio e cav. dott. Carlo Possenti sono nominati rispettivamente revisore effettivo e supplente presso il Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, e rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1938.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2780)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Poggio Moiano (Rieti).

Nella seduta tenuta il 22 maggio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza delle Cassa rurale ed artigiana di Poggio Moiano (Rieti) il sig. Filippo De Cupis fu Ugo, è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141.

(2724)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca dell'Appennino, con sede in Riola di Vergato (Bologna).

Nella seduta tenuta il 18 luglio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Banca dell'Appennino, con sede in Riola di Vergato (Bologna), il comm. rag. Manlio Medici è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2725)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Martino in Pensilis (Campobasso).

Nella seduta tenuta il 15 luglio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Martino in Pensilis (Campobasso) il dott. cav. Raffaele Rossi fu Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2779)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Città di Castello.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 16 febbraio 1938-XVI per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) del comune di Città di Castello;
Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1938-XVI, col quale viene costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) del comune di Città di Castello, nell'ordine appresso indicato:

1. Novaga Arvedo . . . . . . con punti 113/150
2. Carlomagno dott. Marco . . . . » 112/150
3. Aceto dott. Felice . . . . . . » 111/150
4. Bertoni dott. Manlio . . . . . » 109/150
5. Del Bene dott. Giovanni . . . . » 108/150
6. Trevisani Germano . . . . . . » 107/150
7. Bortolato dott. Secondo (ex comb., medaglia di bronzo al valor militare) . . » 106/150
8. Bertolotti Mario . . . . » 106/150
9. Mainella dott. Giuseppe (ex combattente iscr. P.N.F. dal 30 marzo 1921) . . » 105/150
10. Fiorentin dott. Giuseppe Aldo (ex combattente) . . . . » 105/150
11. Gabellini Marino (coniug. con 8 figli) . » 105/150
12. Pollidori Giuseppe (coniug. con 3 figli) . » 105/150
13. Penasa Lino . . . . » 105/150
14. Fabbris Giulio (ex combattente) . . » 104/150
15. Di Marco dott. Orazio (ufficiale complemento) . . . . » 104/150
16. Focanti Ulderico (coniug. con 3 figli) . » 104/150
17. Palmieri dott. Alfonso (coniugato) . . » 104/150
18. Calabro Vincenzo . . . . » 104/150
19. Scolari Marino (ex comb. croce m. g., iscr. P.N.F. dal 1° aprile 1921) . . . » 103/150
20. Vivaldo dott. Alessandro (ex comb., cr. al merito di guerra) . . . . . » 103/150
21. Michelon dott. Giovanni (ex comb., iscritto al P.N.F. dal 1° luglio 1922) . . . » 103/150
22. Ciocia dott. Emanuele . . . . . . » 103/150
23. Russolillo Pacifico (ex comb., cr. m. g., iscr. P.N.F. dal 1° aprile 1921) . . . » 102/150
24. Zito Ludovico (ex comb. cr. m. g.) . . » 102/150
25. Pagani dott Enrico (coniug. con 3 figli, nato il 10 giugno 1900) . . . . » 102/150
26. Cirelli Giuseppe (nato il 6 gennaio 1903) . » 102/150
27. Montecalvo dott. Antonio . . . . . » 102/150
28. Cavallaro Giovanni (invalido di guerra, croce al merito di guerra) . . . » 101/150
29. Natale Antonio (ex comb., med. v. m., croce al m. g.) . . . . » 101/150
30. Cristinziani Ferdinando (ex comb., iscr. al P.N.F. dal 1° luglio 1921) . . . . » 101/150
31. De Giovanni Adolfo (ex comb., coniug. con 4 figli, nato il 1897) . . . . » 101/150
32. Coletta Adolfo (ex comb., coniug. con 4 figli, nato il 1900) . . . . . » 101/150
33. Di Capua dott. Matteo (coniug. con 3 figli) » 101/150
34. Straticò Raffaele (coniug. con 2 figli) . » 101/150
35. Cazzulo Enrico (coniug. con 1 figlio) . » 101/150
36. Pepoli dott. Remigio (coniugato) . . » 101/150
37. Davì dott. Guido . . . . » 101/150
38. D'Antino Francesco (ex comb., cr. m. g., ufficiale di complemento, coniugato, nato il 1890) . . . . con punti 100/150
39. Carrara dott. Settimo (ex comb., croce al merito di guerra, ufficiale di complemento, coniugato, nato il 1894) . . » 100/150
40. Blois avv. Giuseppe (ex comb., iscr. al P.N.F. dal 1° ottobre 1922, ufficiale di complemento, coniugato con 2 figli) . » 100/150
41. Ciccola Innocente (ex comb., iscr. al P.N.F. dal 21 aprile 1921, coniugato) . » 100/150
42. Ostilio Alberto (iscr. P.N.F. dal 31 dicembre 1920, ufficiale di complemento) . » 100/150
43. Rossi dott. Amedeo (ex comb., coniug. con 5 figli) . . . . » 100/150
44. Germani Edoardo (iscr. P.N.F. dal 3 febbraio 1922, coniugato con 4 figli) . . » 100/150
45. Romagnoli dott. Fausto (ex comb., coniugato con 2 figli) . . . . . » 100/150
46. Santini Santino (coniugato con 1 figlio, nato il 1903) . . . . » 100/150
47. Barrile dott. Eugenio . . . . . . » 100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 13 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2739)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Canosa di Puglia.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 16 febbraio 1938-XVI per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacante nel comune di Canosa di Puglia;
Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1938-XVI, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) del comune di Canosa di Puglia, nell'ordine appresso indicato:

1. Novaga Arvedo . . . . . . con punti 113/150
2. Carlomagno dott. Marco . . . . » 112/150
3. Del Bene dott. Giovanni . . . . » 108/150
4. Trevisani Germano . . . . . » 107/150
5. Bertolotti Mario . . . . . . » 106/150
6. Mainella dott. Giuseppe (ex comb. inscr. P.N.F. dal 30 marzo 1921) . . . . » 105/150
7. Fiorentin dott. Aldo (ex combattente) . » 105/150
8. Gabellini avv. Marino (coniugato con 8 figli) . . . . » 105/150
9. Pollidori Giuseppe (coniugato con 3 figli). » 105/150
10. Di Marco dott. Orazio (ufficiale complemento) . . . . » 104/150
11. Palmieri dott. Alfonso. . . . . » 104/150
12. Michelon dott. Giovanni (ex comb. iscr. P.N.F. dal 1° luglio 1922) . . . . » 103/150
13. Castronuovo dott. Giovanni (con 4 figli) » 103/150
14. Ciocia dott. Emanuele (con 3 figli) . . » 103/150
15. Russolillo Pacifico (ex comb. cr. m. g., iscr. P.N.F. dal 1° aprile 1921) . . » 102/150
16. Zito dott. Ludovico (ex comb. con croce merito di guerra) . . . . . . » 102/150
17. Fazio dott. Filippo (con 2 figli) . . . » 102/150
18. Menduni dott. Attilio (con 1 figlia) . . » 102/150
19. Cirelli Giuseppe (nato il 6 gennaio 1903) » 102/150
20. Montecalvo dott. Antonio (nato il 9 luglio 1903). . . . . » 102/150

21. Cavallaro Giovanni (invalido guerra con croce merito di guerra)	con punti	101/150
22. Indelicato Antonino (ex comb. con croce al merito di guerra)	»	101/150
23. Cristinziani Ferdinando (ex combatt., iscr. P.N.F. dal 17 febbraio 1921) . . .	»	101/150
24. De Giovanni Adolfo (ex comb. con 4 figli, nato nel 1897)	»	101/150
25. Coletta Adolfo (ex comb. con 4 figli, nato nel 1900)	»	101/150
26. Di Capua dott. Matteo (con 3 figli) . .	»	101/150
27. Straticò Raffaele (con 2 figli) . . .	»	101/150
28. Davi dott. Guido	»	101/150
29. In[illegible]uscio Pasquale (ex comb. con croce al merito di guerra)	»	100/150
30. Vavalle Vito (ex comb., iscr. P.N.F. dal 1° gennaio 1921)	»	100/150
31. Barrile dott. Eugenio	»	100/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 13 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2738)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria generale del concorso a 16 posti di geometra aggiunto del Regio corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1936-XV, registro n. 20, foglio n. 251, con il quale venne bandito il pubblico concorso per esami a 16 posti di geometra aggiunto del Regio corpo del Genio civile;

Visti gli atti presentati dalla Commissione esaminatrice nominata con decreti Ministeriali 7 giugno 1937-XV, 16 marzo 1938-XVI e 22 marzo 1938-XVI, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale di merito del pubblico concorso per esami a 16 posti di geometra aggiunto del Genio civile, bandito con decreto Ministeriale 5 novembre 1936-XV:

1. Venditti Giovanni, punti 18;
2. Celona Aurelio, punti 17,4;
3. Caparello Ottavio, punti 17, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con tre figli;
4. Ravizza Tullio, punti 17, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe;
5. Banchetti Ivo, punti 16,7;
6. Citriniti Arturo, punti 16,4, ex combattente;
7. Mori Aldo, punti 16,4;
8. Garabello Enrico, punti 16,1;
9. Groppetti Giuseppe, punti 16, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con un figlio, nato il 12 marzo 1906;
10. Scotto Andrea, punti 16, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con un figlio, nato il 14 marzo 1907;
11. Nardi Livio, punti 16, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe;
12. Della Corte Pasquale, punti 15,7, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato;
13. Mattia Anselmo, punti 15,7, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe;
14. Tantalo Angelo, punti 15,7, celibe, nato il 15 gennaio 1914;
15. Benini Carlo, punti 15,7, celibe, nato il 31 agosto 1915;
16. Caruso Eraldo, punti 15,6;
17. Flandin Gaspare, punti 15,4, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con un figlio;
18. Ianutolo Dmone Alberto, punti 15,4, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe, nato il 25 novembre 1907;
19. Marani Alfredo, punti 15,4, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe, nato il 18 novembre 1910;
20. Palamara Michele, punti 15,4;
21. Giuliattini Silvio, punti 15,3, ufficiale di complemento;
22. Digilio Mario, punti 15,3;
23. Bosurgi Florestano, punti 15,1, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici;
24. Munno Alfredo, punti 15,1, in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
25. Filippello Vincenzo, punti 15,1;
26. Drusi Attilio, punti 15, ex combattente, croce di guerra;
27. Smorfa Vincenzo, punti 15, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, ufficiale di complemento;
28. Sellitto Federico, punti 15, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici;
29. Salani Giuseppe, punti 15, ufficiale di complemento;
30. Tabelli Fernando, punti 15;
31. Ceschi Fernando, punti 14,9, iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;
32. Berarducci Giuseppe, punti 14,8, iscritto al P.N.F. prima della Marcia su Roma, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, ufficiale di complemento, coniugato con un figlio;
33. Mariani Vittorio, punti 14,8, inscritto al P.N.F. prima della Marcia su Roma, in servizio presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da oltre un anno, ufficiale di complemento, coniugato;
34. Osvaldi Ferruccio, punti 14,8;
35. Pittari Vincenzo, punti 14,4, ufficiale di complemento;
36. Minniti Mario, punti 14,4, celibe, nato il 18 febbraio 1907;
37. Carpentieri Giulio, punti 14,4, celibe, nato il 25 maggio 1912;
38. Galluzzo Benedetto, punti 14,4, celibe, nato il 31 maggio 1913;
39. Berretta Gustavo, punti 14,3;
40. Simonelli Antonio, punti 14,2;
41. Cantino Giovanni, punti 14,1, ex combattente;
42. Camozzo Aldo, punti 14, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, ufficiale di complemento, celibe, nato il 16 maggio 1905;
43. Mione Antonio, punti 14, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, ufficiale di complemento, celibe, nato il 30 marzo 1908;
44. Mosetti Vittorio, punti 14, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe, nato il 25 aprile 1906;
45. Costanzo Natale, punti 14, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe, nato il 1° aprile 1907;
46. Dattilo Luigi, punti 14, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe, nato il 24 gennaio 1913;
47. Rondelli Renato, punti 14;
48. D'Aronco Oscar, punti 13,7;
49. Battaglia Carlo, punti 13,4, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici;
50. Bontempi Giuseppe, punti 13,4;
51. Reali Mario, punti 13, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, ufficiale di complemento;
52. Vendruscolo Attilio, punti 13, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con due figli;
53. Evangelisti Livio, punti 13, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe, nato il 12 luglio 1908;
54. Focà Giovanni, punti 13, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe, nato il 16 settembre 1910;
55. Zuanetti Eugenio, punti 13.

Art. 2.

I seguenti candidati sono conseguentemente dichiarati vincitori del concorso:

1. Venditti Giovanni, punti 18;
2. Celona Aurelio, punti 17,4;
3. Caparello Ottavio, punti 17, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con tre figli;
4. Ravizza Tullio, punti 17, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe;
5. Banchetti Ivo, punti 16,7;
6. Citriniti Arturo, punti 16,4, ex combattente;
7. Mori Aldo, punti 16,4;
8. Garabello Enrico, punti 16,1;

9. Groppetti Giuseppe, punti 16, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con un figlio, nato il 12 marzo 1906;
10. Scotto Andrea, punti 16, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, coniugato con un figlio, nato il 14 marzo 1907;
11. Nardi Livio, punti 16, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, celibe;
12. Drusi Attilio, punti 15, ex combattente, croce di guerra;
13. Ceschi Fernando, punti 14,9, inscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;
14. Berarducci Giuseppe, punti 14,8, inscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, ufficiale di complemento, coniugato con un figlio;
15. Mariani Vittorio, punti 14,8, inscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, oltre un anno di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, ufficiale di complemento, coniugato;
16. Cantino Giovanni, punti 14,1, ex combattente.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

1. Della Corte Pasquale
2. Mattia Anselmo
3. Tantalo Angelo
4. Benini Carlo
5. Caruso Eraldo
6. Flandin Gaspare
7. Ianutolo Dmone Alberto
8. Marani Alfredo
9. Palamara Michele
10. Giuliattini Silvio
11. Digilio Mario
12. Bosurgi Florestano
13. Munno Alfredo
14. Filippello Vincenzo
15. Smorfa Vincenzo
16. Sellitto Federico
17. Salani Giuseppe
18. Tabelli Fernando
19. Osvaldi Ferruccio
20. Pittari Vincenzo
21. Minniti Mario
22. Carpentieri Giulio
23. Galluzzo Benedetto
24. Berretta Gustavo
25. Simonelli Antonio
26. Camozzo Aldo
27. Mione Antonio
28. Mosetti Vittorio
29. Costanzo Natale
30. Dattilo Luigi
31. Rondelli Renato
32. D'Aronco Oscar
33. Battaglia Carlo
34. Bontempi Giuseppe
35. Reali Mario
36. Vendruscolo Attilio
37. Evangelisti Livio
38. Focà Giovanni
39. Zuanetti Eugenio

Roma, addì 21 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(2710)

REGIA PREFETTURA DI TORINO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visti i propri decreti in data 12 aprile u. s., pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile u. s, n. 1601 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino n. 83 (1938), concernenti l'approvazione della graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta resisi vacanti al 30 novembre 1936-XV, e la dichiarazione delle vincitrici del concorso stesso;
Viste le lettere con le quali il podestà di Riva presso Chieri comunica che le ostetriche Accossato Luigia e Monti Rosa, regolarmente interpellate, hanno rinunciato al posto;
Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei propri decreti sopracitati la candidata De Marie Lucia, dichiarata idonea, è designata per la nomina nella condotta comunale di Riva presso Chieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti nell'art. 23 e 55 del citato regolamento.

Torino, addì 12 luglio 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(2699)

REGIA PREFETTURA DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso provinciale ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1936-XV;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui sopra:
1ª Fazio Vittoria con punti 58,75 (titoli 8,75, esami 50);
2ª Badano Maria con punti 51,58 (titoli 11,58, esami 40);
3ª Foco Ida con punti 50 (titoli 8, esami 42);
4ª Mascarino Caterina con punti 47,37 (titoli 12,37, esami 35).
Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione delle candidate risultate vincitrici di ciascun posto messo a concorso, osservando la procedura stabilita dall'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.
Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 13 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: NEOS DINALE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto, di uguale data e numero del presente, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di levatrice condotta vacanti al 30 novembre 1936-XV, nei Comuni di questa Provincia;
Considerato che occorre procedere alla dichiarazione delle candidate risultate vincitrici per ciascun posto messo a concorso;
Che le sedi vacanti, in base al bando di concorso, sono le seguenti: 1° Albissola Marina; 2° Andora;
Viste le domande presentate dalle candidate al concorso e l'ordine di preferenza indicato da ciascuna di esse della sede per la quale intendevano di concorrere;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate al concorso per i posti di levatrice condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1936-XV sono dichiarate vincitrici per i posti segnati a fianco di ciascuna di esse:
1ª Fazio Vittoria: Andora;
2ª Badano Maria: Albissola Marina.
Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 13 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: NEOS DINALE.

(2676)

REGIA PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Napoli.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di direttore del macello del comune di Napoli, bandito col precedente decreto del 20 ottobre 1937-XV;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria del concorso per il posto di direttore del pubblico macello di Napoli, bandito con decreto prefettizio del 20 ottobre 1937-XV:

1. Serra Antonio . . . . . . con voti 156,75
2. D'Onofrio Vincenzo . . . . . . » 143 —

Napoli, addì 6 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MARZIALI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto in pari data, n. 8984-1, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il posto di direttore del pubblico macello di Napoli, bandito con decreto prefettizio del 20 ottobre 1937-XV;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il veterinario prof. dott. Serra Antonio è dichiarato vincitore del concorso per il posto di direttore del pubblico macello di Napoli.

Napoli, addì 6 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MARZIALI.

(2700)

REGIA PREFETTURA DI SONDRIO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

Con decreto prefettizio n. 10158 del 2 luglio 1938-XVI è stata approvata la seguente graduatoria del concorso a sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio:

1. Gualteroni dott. Giovanni . . . con punti 51,45
2. Dormia dott. Bernardino . . . . . » 49,77
3. Crosta dott. Renzo . . . . . . » 49,73
4. Lavizzari dott. Enrico . . . . . » 49,54
5. Schiantarelli dott. Giacomo . . . . » 49,32
6. Mazzoleni dott. Piero . . . . . » 48,91
7. Camanni dott. Attilio . . . . . » 48,35
8. Lembo dott. Vittorio . . . . . » 47,32
9. Cattaneo dott. Sandro . . . . . » 46,54
10. Toccalli dott. Amanzio . . . . . » 45,59
11. Amabile dott. Luigi . . . . . » 45,23
12. Bertoletti dott. Fernando . . . . . » 44,95
13. Gatti dott. Mario . . . . . . » 44,09
14. Molteni dott. Bruno . . . . . » 43,64
15. Vanzulli dott. Carlo . . . . . » 43,32
16. Nanni dott. Giannetto . . . . . » 43,18
17. Cappiello dott. Luigi . . . . . » 41,14
18. Massarotti dott. Sandro . . . . . » 39,86
19. Mariani dott. Franco . . . . . » 38,41

Il prefetto: PETRAGNANI.

Con decreto prefettizio n. 10158 del 2 luglio c. a., sono stati dichiarati vincitori del concorso a sei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio i seguenti concorrenti ai quali sono state assegnate le sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Consorzio di Talamona e Forcola - Gualteroni dott. Giovanni;

2) Consorzio di Bormio e Valfurva - Dormia dott. Bernardino;

3) Consorzio Cosio, Gerola, Pedesina e Rasura - Crosta dottor Renzo;

4) Consorzio di Mazzo V. Tovo, Sant'Agata, Lovero e Vervio - Schiantarelli dott. Giovanni;

5) Comune di San Giacomo Filippo - Mazzoleni dott. Pier Angelo;

6) Comune di Grosotto - Camanni dott. Attilio.

Il prefetto: PETRAGNANI.

(2701)

REGIA PREFETTURA DI AVELLINO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1938-XVI, n. 13200, col quale si approva la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice a posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni della provincia al 30 novembre 1936-XV;

Visto il proprio decreto di egual numero e data col quale furono dichiarate vincitrici del posto di ostetrica condotta dei comuni di Domicella e Bonito rispettivamente le concorrenti Sirignano Giovanna e Gaiba Bruna;

Veduta la deliberazione n. 35 in data 27 maggio 1938 del podestà di Domicella e la deliberazione n. 97 del 24 giugno 1938 del podestà di Bonito, con le quali prendono atto della rinunzia al posto delle predette vincitrici;

Veduti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Accertato che le altre concorrenti sono state designate per la nomina nelle sedi da ciascuna di esse indicate per ordine di preferenza;

Accertato che le concorrenti Caffaro Lucia e Ciani Adele, graduate rispettivamente 6ª ed 8ª non furono dichiarate vincitrici col precedente decreto, perchè le sedi designate da esse erano state già assegnate a candidate che le precedevano in graduatoria, e che nelle loro domande avevano indicate, per ordine di preferenza, la prima di essa la condotta di Bonino e la seconda quella di Domicella, e che, interpellate hanno dichiarato di accettare la nomina nei detti comuni;

Decreta:

Le sottoelencate concorrenti sono designate per la nomina a titolare della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Caffaro Lucia - Bonito.

2) Ciani Adele - Domicella.

Il presente decreto, della cui esecuzione sono incaricati i podestà di Bonito e di Domicella, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 14 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: TAMBURINI

(2717)

REGIA PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria del vincitore del concorso al posto di direttore del macello di Matera.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto i propri decreti pari numero del 1° corrente relativi all'approvazione della graduatoria e alla designazione del vincitore del concorso al posto di direttore del macello di Matera;

Considerato che il concorso predetto è stato bandito, giusta regolamento organico dal Comune per il posto di veterinario comunale e direttore del macello;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A rettifica dei decreti di cui in narrativa è approvata la presente graduatoria del concorso al posto di veterinario comunale e direttore del macello di Matera.

1. Petrillo G. Battista, con voti 110,59.

Il predetto dottore in veterinaria è dichiarato vincitore del concorso suddetto.

Matera, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: PIRRETTI.

(2718)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.